



Istituto Comprensivo
"Sant'Angelo a Sasso"
BENEVENTO

C.T.S.
*Centro
Territoriale
Supporto*



CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI

Regolamento Personale docente

- Art. 1 - I Docenti nel rispetto delle indicazioni contenute nel CCNL prestano servizio obbligatorio di insegnamento per n° 18 ore settimanali in almeno 5 giornate.
- Art. 2 - È compito dei docenti completare l'orario di cattedra fino alla concorrenza di 18 ore settimanali, in classi collaterali, per interventi didattici, di recupero e di integrazione, e/o per sostituire i docenti assenti per brevi periodi.
- Art. 3 - L'attività funzionale all'insegnamento comprende, di norma, oltre a predisporre le attività didattiche operative, quella di organizzare la programmazione, la progettazione del P.O.F., la ricerca, la valutazione, la preparazione e la partecipazione alle riunioni degli Organi Collegiali.
- Art. 4 - Rientra nell'attività funzionale all'insegnamento la partecipazione alle attività di formazione programmata e predisposta dagli Organi Collegiali e dall'Istituzione.
- Art. 5 - I docenti hanno l'obbligo di raggiungere l'Istituzione scolastica almeno cinque minuti prima dell'inizio del proprio turno di lavoro.
- Art. 6 - Gli insegnanti in servizio alla prima ora di lezione, hanno l'obbligo di prendere in consegna gli alunni della classe loro affidata al portone d'ingresso della scuola, al suono della campana che annuncia l'inizio dell'attività. Similmente, gli insegnanti in servizio, al termine delle lezioni, scorteranno gli allievi fino al portone di uscita.
- Art. 7 - I docenti, ove possibile, al termine delle attività in classe, aspetteranno i docenti successivi per affidare loro il gruppo, non abbandonando la classe senza aver verificato la presenza in servizio del personale subentrante.
- Art. 8 - I docenti hanno l'obbligo di regolamentare all'interno dell'aula gli spazi ricreativi per gli allievi.
- Art. 9 - È compito dei docenti coordinare l'ordinato afflusso degli allievi ai servizi igienici evitando di accordare il permesso a gruppi superiori a due unità.
- Art. 10 - In caso di momentanee ed improvvise assenze dall'aula, i docenti hanno l'obbligo di richiedere la presenza di un collaboratore scolastico o di altro personale responsabile per i compiti di vigilanza.



- Art. 11 - I docenti che intendono avvalersi di permessi retribuiti hanno l'obbligo, art. 21 comma 2 CCNL, di comunicare l'assenza all'amministrazione scolastica almeno tre giorni prima della data di riferimento. Le assenze per lutto sono regolamentate dall'art. 21, comma 1 del CCNL e dall'art. 20.
- Art. 12 - I docenti che si assentano improvvisamente, per gravi e comprovati motivi, hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente e comunque prima dell'inizio del proprio turno di lavoro all'amministrazione l'evento a mezzo telefono o fonogramma. Contestualmente il docente che si assenta è tenuto a rimettere all'amministrazione scolastica con il mezzo più celere e comunque entro 5 giorni la relativa istanza corredata dal documento giustificativo.
- Art. 13 - Nel rispetto del CCNL ai docenti, accertata la possibilità, sono concessi, a domanda, nel corso dell'anno scolastico, permessi brevi nel limite dell'orario settimanale di lezione e comunque fino ad un massimo di due ore per ogni singola istanza.
- Art. 14 - Le ore di permesso, a richiesta dell'amministrazione scolastica, devono essere recuperate entro due mesi dall'evento. Il mancato recupero per responsabilità dell'istante comporta la ritenuta sugli emolumenti mensili.
- Art. 15 - I docenti al fine di verificare la normalità delle attività didattiche, sottoscrivono il registro di presenza a disposizione degli interessati nella sala dei professori.
- Art. 16 - Rientra negli obblighi dei docenti, avendo dato la preventiva disponibilità alle supplenze brevi, consultare l'apposito registro delle sostituzioni nell'eventualità dell'assegnazione di incarichi di lavoro.
- Art. 17 - I docenti hanno l'obbligo di consultare con regolarità il registro degli avvisi per conoscere i diari delle adunanze collegiali e l'albo della scuola per prendere visione di atti e documenti di specifico interesse.
- Art. 18 - I docenti, salvo la richiesta del relativo compenso, hanno l'obbligo di accompagnare gli allievi nel corso di visite guidate e viaggi di istruzione, deliberati in sede programmatica dagli Organi Collegiali, nel rispetto degli incarichi affidati dall'Amministrazione.
- Art. 19 - Ai docenti possono essere accordati, senza aggravii per l'erario e compatibilmente con le esigenze didattiche, congedi ordinari fino ad un massimo di sei giorni nell'anno scolastico.
- Art. 20 - I docenti non possono lasciare, se obbligati, il posto di lavoro senza preventiva richiesta all'amministrazione. Similmente i docenti a disposizione obbligatoria debbono rendersi facilmente reperibili in casi di improvvisi incarichi di lavoro.
- Art. 21 - I docenti in servizio alla prima ora, giustificheranno, con relativa annotazione sul registro di classe, le assenze degli allievi salvo richiedere, a discrezione, la deliberazione del Dirigente Scolastico o di chi ne fa le veci.
- Art. 22 - I docenti oltre ai normali incontri Scuola – Famiglia deliberati dagli Organi Collegiali, possono incontrare le famiglie degli alunni, nel corso delle mattinate scolastiche, sempre che siano liberi da compiti di insegnamento o da incarichi loro affidati.



- Art. 23 - È compito dei docenti, nel caso di ammonizioni inflitte agli alunni, per anomalo comportamento, rimettere per i provvedimenti di competenza, i registri di classe al Dirigente Scolastico o ai collaboratori presso le sedi scolastiche.
- Art. 24 - Nel rispetto delle normative vigenti i Docenti eviteranno ogni forma di violenza nei confronti degli allievi sia fisica che verbale; nei casi di disagio provvederanno ad avvisare l'autorità scolastica e le famiglie secondo le modalità di legge.
- Art. 25 - I docenti ove dovessero riscontrare anomalia di frequenza da parte degli allievi hanno l'obbligo di render nota tale situazione all'amministrazione scolastica per i consequenziali provvedimenti.
- Art. 26 - I docenti hanno facoltà di accogliere in classe gli eventuali alunni ritardatari a discrezione e sempre che non siano di disturbo alle normali attività, diversamente possono rinviare l'ingresso in aula all'inizio dell'ora successiva. In alternativa possono richiedere la deliberazione del Dirigente Scolastico o di chi ne fa le veci per l'ammissione in classe.
- Art. 27 - Per quanto non contemplato nel presente disciplinare si rinvia alle norme legislative vigenti.

Regolamento Personale "A.T.A."

- Art. 1 - Il personale ATA è tenuto a prestare servizio per n° 6 ore giornaliere secondo un diario stabilito di intesa con l'amministrazione scolastica e rapportato alle esigenze reali dell'istituzione.
- Art. 2 - Il personale ATA di intesa con l'amministrazione è tenuto eventualmente a prestare lavoro eccedente l'obbligo in rapporto alle esigenze dell'istituzione.
- Art. 3 - Il personale ATA, a richiesta e secondo la normativa vigente, può richiedere il riposo compensativo per le ore di servizio prestate eccedenti l'obbligo.
- Art. 4 - Il personale ATA usufruisce comunque di riposo compensativo per le ore eccedenti l'obbligo ove per queste ultime non sia possibile garantire la retribuzione.
- Art. 5 - È fatto divieto al personale ATA abbandonare senza giustificato motivo il posto di lavoro pena le sanzioni previste dalla vigente normativa.
- Art. 6 - Il personale ATA può lasciare il posto di lavoro per comprovati motivi inerenti il proprio ufficio.
- Art. 7 - Il personale ATA può usufruire nell'arco della giornata di permessi brevi nei limiti previsti dalle vigenti normative se conciliabili, a discrezione dell'amministrazione, con le esigenze di servizio.
- Art. 8 - I permessi brevi, a domanda, sono eventualmente accordati dal Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci sentito il parere del Direttore S.G.A.. I suddetti permessi non possono, nel corso dell'anno scolastico, superare le 36 ore e comunque le tre ore per ogni istanza. Ove non sia possibile, per responsabilità diretta del dipendente, procedere al recupero dei permessi accordati secondo le esigenze dell'amministrazione, nei due mesi successivi, si provvederà ad operare le relative trattenute sugli emolumenti mensili.
- Art. 9 - È fatto obbligo al personale ATA, nei limiti della vigente normativa, prestare servizio esterno su incarico dell'amministrazione scolastica.
- Art. 10 - È fatto divieto al personale ATA durante il servizio svolgere attività non comprese nel proprio ufficio.



- Art. 11 - È compito dei collaboratori scolastici provvedere alla pulizia della struttura edilizia assegnata alla scuola, ivi compresi gli spazi di pertinenza e le suppellettili.
- Art. 12 - I collaboratori scolastici, salvo diverse necessità individuate di concerto con l'amministrazione scolastica, svolgeranno il proprio ufficio secondo modalità che di seguito, in sintesi, si elencano :
- a) apertura e chiusura di cancelli, porte di ingresso, tapparelle e persiane, finestre e balconi, in rapporto ad una soddisfacente funzionalità del servizio;
 - b) nettezza igienico-sanitaria dei servizi igienici sia al termine dei momenti di libertà e di svago previsti durante la giornata scolastica sia al termine delle lezioni;
 - c) nettezza igienico-sanitaria delle aule e dei laboratori al termine delle attività didattiche giornaliere;
 - d) pulizia degli spazi esterni recintati o comunque utilizzati dalla istituzione per necessità di ufficio;
 - e) nettezza e controllo funzionale delle suppellettili onde garantire la sicurezza personale ed igienica dell'utenza.
- Art. 13 - Per quanto attiene alle modalità organizzative del lavoro si rimanda al disciplinare definito all'inizio di ogni anno scolastico dall'assemblea del personale sulla scorta delle verifiche delle precedenti modalità e le nuove proposte avanzate dal personale.
- Art. 14 - All'apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso provvede di norma una unità di personale fra i collaboratori scolastici individuate all'inizio di ogni anno scolastico in seno all'assemblea del personale.
- Art. 15 - Rientra nei compiti del collaboratore scolastico vigilare sull'ordinato afflusso degli alunni ai servizi igienici assicurando la propria presenza nelle vicinanze soprattutto nei momenti di massima utilizzazione del servizio.
- Art. 16 - Rientra negli obblighi dei collaboratori scolastici effettuare pulizia ogni qualvolta si rendesse necessario e comunque a richiesta dell'amministrazione.
- Art. 17 - È compito dei collaboratori scolastici vigilare sull'ingresso di estranei a scuola avvisando, se del caso, l'amministrazione per ogni conseguente provvedimento.
- Art. 18 - Rientra nei compiti dei collaboratori scolastici, per presa visione, all'attenzione del personale le comunicazioni dell'amministrazione e gli atti di interesse specifico ai sensi della legge 241/90 sulla trasparenza degli atti amministrativi.
- Art. 19 - È compito dei collaboratori scolastici curare, negli spazi appositi, l'affissione degli atti di qualunque genere affidati a tale scopo dall'amministrazione.
- Art. 20 - È fatto obbligo ai collaboratori scolastici sostare di norma negli spazi loro assegnati per corrispondere opportunamente alle istanze dell'utenza scolastica.
- Art. 21 - Rientra nei compiti dei collaboratori scolastici vigilare nelle classi durante il cambio dell'ora ove non sia possibile lo scambio contestuale dei docenti.
- Art. 22 - È altresì compito dei collaboratori vigilare nelle classi per la momentanea assenza del docente al momento in servizio.
- Art. 23 - È fatto obbligo ai collaboratori scolastici azionare macchine in dotazione degli uffici per riprodurre atti e documenti.
- Art. 24 - È fatto obbligo a tutto il personale ATA apporre la firma di presenza sull'apposito registro messo a disposizione dall'amministrazione scolastica.
- Art. 25 - Rientra nei compiti dei restanti collaboratori scolastici provvedere alla nettezza degli ambienti assegnati al personale assente per qualsiasi motivo.



Art. 26 - Per tutto non previsto nel presente regolamento si rinvia al CCNL ed alla vigente normativa.

Art. 27 - È fatto obbligo a chiunque osservare e far osservare il presente regolamento.

Regolamento per il Dirigente Scolastico

Art. 1 - Il Dirigente Scolastico è Organo dell'Amministrazione Scolastica ed ha la legale rappresentanza dell'Istituzione. Assolve alle funzioni, previste per la legge, di coordinamento, di promozione e di valorizzazione delle risorse umane e professionali; provvede di intesa con il Direttore S.G.A. alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali con connesse responsabilità in relazione ai risultati.

Art. 2 - Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione nel perseguimento degli obiettivi della qualità e dell'efficienza del servizio scolastico conformemente ai principi della carta dei servizi scolastici.

Art. 3 - Il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di servizio di 36 ore settimanali distribuite secondo criteri che assicurano la vigilanza ed il controllo delle attività.

Art. 4 - Compete al Dirigente Scolastico presiedere le adunanze degli organismi collegiali in tempi aggiuntivi, ove necessario, oltre le 36 ore settimanali.

Art. 5 - Compete al Dirigente Scolastico promuovere iniziative sul territorio capaci di rappresentare all'esterno i risultati del servizio scolastico in termini di valenze e produttività.

Art. 6 - Compete al Dirigente Scolastico intrattenere i rapporti previsti per legge con gli uffici superiori e con gli Enti Territoriali per raggiungere la buona efficienza dei servizi scolastici.

Art. 7 - Nell'ambito della personale discrezionalità i compiti di raccordo scuola-enti possono essere delegati al personale in servizio secondo indirizzi determinati di concerto con gli organi collegiali.

Art. 8 - L'organizzazione della giornata lavorativa del Dirigente Scolastico è soggetta a controllo solo da parte dell'ufficio scolastico preposto, per cui i tempi di presenza vanno verificati esclusivamente con la collaborazione di tale ufficio.

Art. 9 - Il Dirigente Scolastico, di norma, è disponibile ad incontrare chiunque abbia attinenza con i servizi scolastici secondo un calendario determinato ad inizio di ogni anno scolastico e comunque in tutte le occasioni che dovesse essere indispensabile.

Art. 10 - Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti.

Regolamento per gli Allievi

Art. 1 - Gli alunni al suono della prima campana si raggruppano per classe negli spazi appositamente destinati in attesa di essere chiamati, al secondo suono, per essere affidati all'insegnante in servizio.



- Art. 2 - Gli alunni nell'attesa di poter entrare nella scuola dovranno comportarsi rispettosamente nei confronti dei compagni ed evitare ogni azione di disturbi che possa nuocere a persone o cose.
- Art. 3 - Gli alunni durante il cambio d'insegnante dovranno permanere in aula evitando azioni di esuberanza in grado di disturbare l'ordinata vita di classe.
- Art. 4 - Gli alunni eviteranno di portare in aula oggetti estranei alle esperienze didattiche ed in grado di distrarre l'attenzione o di nuocere all'intera classe.
- Art. 5 - Gli allievi assenti alle lezioni fino al giorno precedente, per essere riammessi, debbono esibire all'insegnante in servizio alla prima ora, l'apposito libretto di giustificazione debitamente sottoscritto da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà.
- Art. 6 - In mancanza degli atti di cui al precedente articolo, gli alunni saranno ammessi con riserva, avvisando l'amministrazione per gli eventuali conseguenti provvedimenti.
- Art. 7 - Gli allievi in segno di rispetto e di educazione si leveranno in piedi ogni qualvolta in classe entrano gli insegnanti, il Dirigente Scolastico, o qualsiasi altro personale per motivi inerenti i compiti di ufficio. Si rimetteranno seduti ad un cenno dell'insegnante.
- Art. 8 - Gli alunni debbono curare l'aula e qualsiasi altro spazio utilizzato per le attività con ogni accortezza evitando di imbrattare le pareti e le suppellettili inopportune. Saranno accorti a non spargere sul pavimento e sui banchi i residui delle attività didattiche curando di raccogliergli negli appositi cestini in dotazione dell'aula.
- Art. 9 - Gli alunni si rivolgeranno al personale scolastico con ossequio e rispetto evitando atti di violenza fisica e/o verbale.
- Art. 10 - Gli allievi non abbandoneranno l'aula senza la preventiva autorizzazione del personale in servizio al momento ad evitare azioni di disturbo all'ordinata vita di classe e per non incorrere nelle conseguenti sanzioni disciplinari.
- Art. 11 - Gli alunni si recheranno a scuola con tutto l'occorrente per le esercitazioni didattiche allo scopo di una significativa partecipazione alla vita didattica.
- Art. 12 - Gli allievi accederanno ai servizi igienici a domanda, comunque di preferenza nei momenti ricreativi deliberati dagli Organi Collegiali. L'utilizzazione dei servizi igienici in tempi diversi è consentita a discrezione degli insegnanti di classe.
- Art. 13 - È vietato usare i servizi igienici per motivazioni diverse da quelle previste naturalmente.
- Art. 14 - È buona norma sostare nei locali dei servizi igienici solo per il tempo necessario alle esigenze fisiologiche, anche per consentire a tutti una soddisfacente fruizione del servizio.
- Art. 15 - Gli allievi raggiungeranno i servizi igienici evitando di scorazzare inopportune per i corridoi e gli atri ad evitare trambusti inopportuni di nocimento all'ambiente scolastico.
- Art. 16 - Gli alunni si recheranno a scuola ordinati nella persona sobriamente vestiti evitando ogni eccentricità che possa disturbare la serenità della vita di gruppo.



- Art. 17 - Gli alunni hanno il dovere di rispettare gli orari d'ingresso stabiliti, di concerto con gli Organi Collegiali, dall'amministrazione. Eventuali ritardi debbono essere opportunamente motivati. In caso di recidività si richiederà per la loro ammissione la giustificazione personale della famiglia con l'invito a recarsi a scuola per i chiarimenti di rito.
- Art. 18 - Gli alunni hanno l'obbligo di rispettare le suppellettili della classe e le apparecchiature didattiche utilizzate durante le esercitazioni anche per assicurare all'utenza nel suo complesso una fruizione significativa.
- Art. 19 - Gli allievi che dovessero produrre danni alla struttura ed alle attrezzature, fatti salvi i provvedimenti disciplinari previsti per legge, saranno invitati a corrispondere le spese per il riattamento ed il ripristino.
- Art. 20 - Per quanto non contemplato nel presente regolamento disciplinare si rimanda alle norme legislative inerenti il diritto allo studio.

